

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOSCA, MARIOTTI, BORGHI, CAIAZZA, DI VAGNO, DI PRIMIO,
MARIANI, USVARDI, PRINCIPE, POLOTTI

Presentata il 26 luglio 1968

Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni nell'industria farmaceutica e regolamentazione della relativa attività

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel corso della IV legislatura con l'evidente intento di definire le caratteristiche della professione di Collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica e di disciplinarne l'esercizio, le proposte di legge, assegnate in sede legislativa alla Commissione igiene e sanità della Camera, vennero analizzate da un apposito Comitato ristretto che stilò un testo unificato.

Nel testo concordato venivano evidenziati i seguenti punti:

a) configurazione giuridica dell'attività di informazione medico-scientifica dei farmaci;

b) riconoscimento giuridico della qualifica e della funzione del Collaboratore scientifico con previsione di un'adeguata preparazione di base per i futuri operatori del settore;

c) salvaguardia dei diritti acquisiti degli attuali operatori del settore.

La proposta di legge che viene oggi sottoposta all'attenzione e all'approvazione del Parlamento rispecchia volutamente, per ovvi motivi, il testo unificato a cui si è fatto cenno e tiene conto dei suggerimenti proposti dalla Commissione giustizia.

La professione di Collaboratore scientifico esterno che ha caratteristiche del tutto parti-

colari e ben definite, deve essere considerata una professione nuova conseguente al progresso scientifico e alle esigenze che lo stesso impone.

Non può essere identificata con nessuna delle professioni sanitarie già note e l'opportunità di una sua regolamentazione non deriva tanto dalla necessità di tutelare una professione che si incardina su specifici titoli accademici, ma piuttosto dalla necessità di difendere l'esercizio di una particolare attività nei confronti della quale i diversi titoli di laurea richiesti rispondono più che altro ad una evidente necessità di qualificazione.

Nell'importante e delicato settore della produzione e distribuzione dei farmaci, il problema dell'informazione e dell'aggiornamento terapeutico del medico assume un significato del tutto particolare e certamente fondamentale.

Non può infatti non apparire evidente il rapporto esistente tra un'informazione responsabile e qualificata e il consumo dei farmaci che, se deve rispondere alle necessità dell'ammalato, non deve di contro essere portato a soddisfare interessi speculativi o comunque illeciti.

La propaganda dei farmaci a mezzo del Collaboratore scientifico esterno, indispensa-

bile e insostituibile se solo si pone caso al modo celere e completo con cui il medico può venire a conoscenza dei più recenti ritrovati, può divenire di contro, quando non sia regolamentata, controllata e responsabilizzata, una forma non indifferente di pressione commerciale di cui pochi possono approfittare e può essere di grado, con mezzi più o meno allettanti, sfruttando anche l'attuale sistema mutualistico, di forzare non poco il consumo farmaceutico.

Non ci pare di essere lontani dalla realtà se affermiamo che da qualche anno a questa parte tale è l'orientamento prevalente della propaganda medica.

La responsabilità di tutto ciò può essere attribuita in massima parte ai seguenti motivi:

a) alla mancanza di una qualsiasi disciplina legislativa della materia;

b) al numero eccessivo degli operatori del settore che risponde maggiormente ad orientamenti di ordine commerciale più che non a scopi di pura informazione;

c) all'inadeguatezza di molti alle precise finalità a cui dovrebbero assolvere il servizio di informazione del medico con conseguente carenza del senso di responsabilità che dovrebbe sentire ogni operatore del settore in oggetto;

d) al tipo di rapporto di lavoro oggi in atto per una buona parte degli interessati che favorisce, piuttosto che limitare, l'attuale spinta commerciale riscontrabile nel settore;

e) alla mancanza di una qualsiasi possibilità di controllo da parte degli organi competenti sul servizio in oggetto che, investendo problemi economici e sanitari di indubbio interesse pubblico, non dovrebbero sfuggire invece ad una opportuna regolamentazione e vigilanza.

Il Ministero della sanità con nota del giugno 1966, n. 100.1/2103, scriveva tra l'altro: « La qualificazione di - scientifico - attribuita al propagandista di specialità medicinali, acquista autentico significato soltanto se sia legata al presupposto di una cultura universitaria, dato che non si può parlare di scienza, di metodo, di abito mentale di ricerca, senza quegli studi che sono predisposti alla formazione dello spirito scientifico. Nel presupposto di tale cultura, la professione di propagandista di specialità medicinali acquista in modo sicuro i caratteri delle professioni intellettuali di cui si occupa l'articolo 2249 del Codice civile. Tale articolo con la disposizione (la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscri-

zione in appositi Albi) consente il riconoscimento per legge della professione e dell'Albo. La necessità di riconoscere la professione del propagandista scientifico e di inquadrarlo tra le professioni sanitarie diventa evidente considerando già soltanto il valore che hanno, in qualunque professione, i corsi di aggiornamento ».

E ancora afferma « Il medico, purtroppo, non ha quasi mai tempo per l'informazione bibliografica che limita, in genere, alla sola informazione anatomopatologica e neppure per periodici corsi di informazione farmacologica. Tale impossibilità materiale si traduce inevitabilmente in una inferiore efficacia degli interventi a danno dei malati. Da ciò nasce l'importanza e l'utilità del propagandista scientifico che è una spola veloce ed agile per l'informazione dei medici ».

È intuitivo che tale delicato compito non può essere affidato se non a chi possiede cognizioni bastevoli ed adeguate, a chi parla un autentico linguaggio scientifico, a chi ha un sottofondo di cultura che gli permetta di ragionare con cognizione di causa sui problemi innumerevoli e sempre nuovi che si affacciano nel triplice rapporto di medico-malati e medicine.

Tra i vari interventi in materia da parte della classe medica ricordiamo una circolare dell'Ordine dei medici di Brescia, datata 15 gennaio 1963 e indirizzata alle ditte farmaceutiche, la quale sottolinea il disagio del medico per la presenza tra i propagandisti di persone assolutamente non qualificate e per il trasformarsi della propaganda da utile strumento di informazione per il sanitario, in un mezzo fin troppo evidente di pressione e condizionante della sua autonomia professionale, si rivolge alle ditte farmaceutiche perché, in uno spirito di vera collaborazione vengano riesaminati i criteri di propaganda tenendo presente la necessità di maggior rispetto della personalità del medico e della sua disponibilità di tempo, nell'interesse stesso delle ditte produttrici.

L'industria farmaceutica da parte sua, ha avuto modo di esprimersi ufficialmente nel corso di una - Tavola rotonda - che si è tenuta a Milano il 14 aprile 1967 e che verteva per l'appunto intorno allo stato giuridico del Collaboratore scientifico.

I rappresentanti dell'Assofarma e della Farmunione si sono detti favorevoli all'approvazione di una legge che stabilisca alcuni requisiti di idoneità, la necessaria continuità di esercizio, una opportuna vigilanza da parte

del Ministero della sanità e sanzioni adeguate per coloro che dovessero contravvenire alla regolamentazione stabilita.

Tra i capisaldi fondamentali della proposta allegata riteniamo di dover sottolineare quanto segue:

Indispensabilità dell'istituzione dell'Albo. L'Albo è concepito come lo strumento più efficace per disciplinare la materia in esame, se si accetta il principio di stabilire l'incompatibilità per i Collaboratori scientifici di esercitare altra professione sanitaria e l'obbligo delle ditte di valersi solo del personale qualificato dalle norme della legge in oggetto.

La categoria interessata, che ha già dato ripetute prove di voler decisamente pervenire ad una adeguata regolamentazione del settore, per le effettive esigenze del servizio e per la tutela della propria capacità e dignità professionale, è la sola in grado di garantire una valida e sicura vigilanza in tal senso, a condizione che disponga degli strumenti adatti per far ciò e che sono insiti nell'autogoverno che solo l'Albo può conferirle.

L'istituzione dell'Albo appare il sistema più semplice, più efficace e più consueto di controllo nell'atto stesso in cui si vuole conferire dignità ad una professione.

La specifica configurazione giuridica che si otterrà attraverso l'istituzione dell'Albo del Collaboratore scientifico esterno consentirà altresì di eliminare l'assurdo oggi consueto di classificare convenzionalmente i Collaboratori scientifici dal modo di retribuzione piuttosto che dal genere di mansioni svolte, da cui l'erronea suddivisione impiegatizia o commerciale, certamente non pertinente e frutto spesso di contrasti e di sperequazioni del tutto ingiustificate.

L'Albo e il conseguente autogoverno conferito alla categoria interessata consentirà alla stessa di assumere quel tanto di autonomia e di autorità che le permetterà di mantenere integre le proprie caratteristiche informative

e di puro aggiornamento a tutto vantaggio del vero significato che deve essere attribuito all'informazione medica dei farmaci.

Un altro punto che ci pare utile chiarire riguarda la richiesta possibilità per alcuni laureati di poter essere contemporaneamente iscritti agli Ordini professionali di competenza.

Il problema si pone soprattutto per la salvaguardia delle esigenze, per altro ovvie, dei laureati in farmacia che esercitano la propaganda del farmaco, che attualmente superano le 4.000 unità e che giustamente intendono conservare intatte le proprie possibilità di rientrare in farmacia.

Come è noto la recente legge n. 475 sull'ordinamento del servizio farmaceutico, per quanto si riferisce alla partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche e ai titoli da riconoscere ai vari candidati, attribuisce un particolare punteggio all'attività svolta con qualifica di coadiutore dell'industria farmaceutica (articolo 7), purché gli interessati risultino iscritti all'Ordine dei farmacisti.

Da ciò appare evidente la necessità di poter garantire la possibilità per detti laureati della contemporanea iscrizione, pur stabilendo l'incompatibilità del contemporaneo esercizio, cosa per altro giuridicamente sostenibile in quanto la legge istitutiva degli Ordini professionali non richiede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione ai relativi Albi, l'esercizio della professione.

Il Collaboratore scientifico giuridicamente riconosciuto nella sua utile ed effettiva funzione, acquisterà, a poco a poco, maggiore responsabilità della propria delicata missione.

La categoria potrà assumere una sua ben precisa fisionomia e piano piano scompariranno le ombre, le incongruenze e gli aspetti contrastanti oggi esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in ogni provincia l'Albo dei Collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica, al quale debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti coloro, che, su mandato o alle dipendenze di una o più industrie farmaceutiche o di imprese commerciali, artigiane o cooperative del ramo, o di persone che hanno da queste regolari mandati di rappresentanza, agenzia o concessione, esercitano presso la classe medica, in modo continuativo l'attività di informazione sulle proprietà dei farmaci, prodotti dietetici e presidi farmaco-terapeutici.

L'Albo è compilato e tenuto a cura del Consiglio provinciale dell'Albo di cui all'articolo 8.

L'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo, non è incompatibile con la iscrizione contemporanea agli Ordini e Collegi professionali per i quali gli interessati risultino essere abilitati o idonei.

ART. 2.

Il Collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica mantiene i contatti con la classe medica per la presentazione e illustrazione dei farmaci, dei prodotti dietetici e dei presidi farmaco-terapeutici al fine di assicurarne l'impiego nelle indicazioni e posologie ottimali.

Il Collaboratore scientifico esterno rimette all'industria farmaceutica mandante tutte le osservazioni ed esperienze sui prodotti farmaceutici affidati alla sua capacità professionale che i medici gli segnalano.

ART. 3.

L'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico esterno è incompatibile con quello di altra professione o arte sanitaria e con impieghi alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

Le ditte di cui all'articolo 1 non possono far svolgere il predetto esercizio professionale a persone con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

ART. 4.

Ai Collaboratori scientifici di cui alla presente legge si applicano le norme previste

dagli articoli 170, 171, 172, 173 il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Chiunque eserciti, anche in via provvisoria, l'attività del Collaboratore scientifico esterno senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

Chiunque eserciti l'attività di Collaboratore scientifico esterno contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 3 è punito, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000.

Le pene previste al secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al produttore o commerciante che si avvale dell'opera di informazione medica in violazione delle norme di cui agli articoli precedenti.

ART. 5.

Per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1 sono necessari i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato estero nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- b) età non inferiore agli anni 21;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) buona condotta;
- e) residenza nella circoscrizione provinciale;
- f) laurea in chimica o in farmacia o in medicina o in veterinaria o in scienze biologiche;
- g) versamento della quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio nazionale degli Albi e resa esecutiva dal Ministero della sanità;
- h) dichiarazione con la quale l'interessato, sotto la sua responsabilità attesta di non esercitare altra professione o arte sanitaria e di non essere impiegato alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d). può essere comprovato mediante certificato di iscrizione ad altro eventuale Albo professionale.

ART. 6.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio provinciale dell'Albo di cui all'articolo 8, per i seguenti motivi:

- a) perdita della cittadinanza di cui alla lettera a) dell'articolo 5 o del godimento dei diritti civili:

- b) rinuncia all'iscrizione;
- c) cessazione definitiva dell'attività di Collaboratore scientifico esterno;
- d) radiazione dall'Albo;
- e) trasferimento della residenza in altra circoscrizione;
- f) morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

I provvedimenti di cancellazione sono pronunciati dopo aver sentito l'interessato.

La cessazione temporanea dell'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico esterno non comporta la cancellazione dall'Albo.

ART. 7.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare emessi dal Consiglio provinciale dell'Albo è ammesso ricorso alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale sono ammessi i ricorsi consentiti dalla legge sanitaria.

ART. 8.

I Consigli provinciali dell'Albo sono composti da 7 membri, eletti tra gli iscritti all'Albo, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto dell'assemblea degli iscritti.

Ai Consigli provinciali dell'Albo è demandato il compito di provvedere sulle domande di iscrizione all'Albo, di compilare l'Albo e di pubblicarlo ogni tre anni, di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti; di vigilare perché sia impedito l'esercizio abusivo dell'attività di Collaboratore scientifico esterno; di procedere alla cancellazione degli iscritti all'Albo nei casi previsti dall'articolo 6.

Ai Consigli provinciali dell'Albo è demandato inoltre il compito di conservare il decoro dell'attività di Collaboratore scientifico esterno; di concorrere allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale; di curare i rapporti con le autorità provinciali e di promuovere tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli appartenenti alla categoria.

ART. 9.

Il Consiglio nazionale degli Albi, che ha sede in Roma presso il Ministero della sanità, composto dai presidenti dei rispettivi consigli provinciali dell'Albo, elegge a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto. il Diret-

tivo nazionale degli Albi, composto da 11 membri scelti fra gli iscritti agli Albi provinciali.

Il Consiglio nazionale degli Albi stabilisce la quota annuale d'iscrizione agli Albi e il contributo annuo che ogni Albo provinciale deve versare per le spese necessarie al funzionamento degli organi nazionali.

Al Direttivo nazionale è demandato il compito di vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro dell'attività di Collaboratore scientifico esterno; di coordinare e promuovere l'attività dei consigli provinciali dell'Albo, di dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Albi provinciali.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e per un anno della sua entrata in vigore, potranno ottenere l'iscrizione all'Albo tutti coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito *f*) previsto dall'articolo 5, dimostrino di aver iniziato e continuato ininterrottamente, per almeno tre anni prima della entrata in vigore della presente legge, la attività di Collaboratore scientifico esterno.

All'uopo l'interessato dovrà presentare specifica dichiarazione autentica del datore di lavoro e copia notarile di un documento valido (contratto di lavoro, versamento del primo contributo assicurativo da parte del datore di lavoro ecc.) comprovanti in tal senso, l'esercizio dell'attività regolamentata dalla presente legge.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il medico provinciale nominerà e presiederà una commissione composta da:

- a) un rappresentante designato dall'ufficio provinciale del lavoro;
- b) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) quattro Collaboratori scientifici esterni scelti tra coloro che verranno all'uopo designati dalle organizzazioni nazionali della categoria.

La commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'Albo provinciale e alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del primo consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale consiglio, le relative funzioni.

La vigilanza e il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali è demandata al Ministero della sanità che provvede anche a stabilire la prima quota annuale di iscrizione all'Albo.

ART. 12.

Il Ministero della sanità può disporre la istituzione di Albi e consigli dell'Albo interprovinciali e la costituzione di corrispondenti commissioni interprovinciali, aventi per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede, quando il numero dei Collaboratori scientifici esterni residenti in una provincia sia esiguo, ovvero quando sussistano altre speciali ragioni.

I rappresentanti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo sono allora designati dall'Ufficio provinciale del lavoro e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui ha sede la commissione interprovinciale.

ART. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

ART. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione della stessa.